



# *Regolamento Mercatino del riuso*

## *Rio Saliceto*

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.**

**del 28/04/2011**

## **ART. 1**

### **Istituzione e finalità**

E' istituito il mercatino del riuso del Comune di Rio Saliceto.

L'iniziativa ha lo scopo di promuovere tra la cittadinanza la cultura del riciclo e del riuso delle cose smesse, nel rispetto dell'ambiente e della riduzione dei rifiuti, anche in attuazione a quanto disposto dall'art. 7 sexies del d.l. n. 208/08, convertito con modificazioni nella legge n. 13/09.

## **Art. 2**

### **Periodi ed orari di svolgimento**

Il mercatino ha luogo per non più di due domeniche all'anno, nei periodi primaverile e/o autunnale.

La fascia oraria di svolgimento è compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00.

## **ART. 3**

### **Luogo di svolgimento**

L'area del mercatino è ubicata all'aperto nel capoluogo di Rio Saliceto, in apposite aree individuate nelle vie centrali

L'ufficio competente all'organizzazione dell'iniziativa individua gli spazi da assegnare delle dimensioni di metri 4 x 3 ciascuno, tenendo conto delle esigenze di fruibilità e di sicurezza dei luoghi.

## **Art. 4**

### **Soggetti ammessi a partecipare ed esclusioni**

Sono ammessi a partecipare al mercatino i privati cittadini che, in modo occasionale, propongano la vendita di oggetti di loro proprietà che siano già stati usati ed abbiano valore esiguo.

E' in particolare vietata la vendita:

- di opere dell'ingegno od a carattere creativo;
- di oggetti di antiquariato e di oggetti preziosi;
- di oggetti che, per le modalità di confezionamento e/o presentazione, risultino evidentemente appena acquistati come nuovi;
- dei prodotti alimentari, delle piante e degli animali.

La partecipazione al mercatino comporta l'accettazione integrale delle presenti norme e di tutte le regole emanate anche successivamente, ritenute opportune per il miglioramento dell'organizzazione dello stesso.

## **ART. 5**

### **Modalità di assegnazione degli spazi espositivi**

Il posteggio viene assegnato previa presentazione di comunicazione di adesione, nella quale devono essere indicate le generalità dell'interessato ed un'apposita dichiarazione resa sensi dell'art. 47 del d. p. r. n. 445/00 indicante quanto segue:

- che la merce posta in vendita è di proprietà personale e non di provenienza illecita;
- di porre in vendita esclusivamente merce di valore esiguo, priva di valore di mercato;
- di non svolgere in modo professionale l'attività di vendita degli oggetti esposti.

Le domande vengono presentate preventivamente allo svolgimento delle manifestazioni, in periodi fissati dall'ufficio comunale del Comune, resi noti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e mediante altre idonee forme di comunicazione.

L'ufficio comunale accoglie le richieste correttamente compilate e pervenute nei termini fissati, secondo l'ordine di presentazione e fino a concorrenza degli spazi disponibili.

## **Art. 6**

### **Tariffe di concessione dei posteggi**

Gli espositori del mercatino sono tenuti al pagamento di una tariffa per la concessione del posteggio assegnato.

La tariffa è deliberata dalla Giunta Comunale in misura fissa.

## **Art. 7**

### **Norme di comportamento**

L'assegnazione dell'area diviene definitiva solo dopo il pagamento integrale della somma dovuta.

Per esigenze tecniche l'ufficio competente ha facoltà di apportare cambiamenti ai posteggi già assegnati e ciò senza diritto per l'espositore ad indennità o risarcimenti per nessun motivo.

E' tassativamente vietato:

- occupare un'area non assegnata nonché le aree rientranti nei divieti esposti;
- occupare un'area maggiore di quella assegnata, salvo specifica autorizzazione del Comune;
- cedere, anche a titolo gratuito sia pure parzialmente la concessione del posteggio.

L'inosservanza di tali norme dà luogo alla chiusura del posteggio, per colpa dell'aderente, senza rimborso delle quote pagate per qualsiasi titolo e salvo ogni danno per il Comune. Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi devono essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione.

Le aree assegnate, terminata l'esposizione nei termini sopra indicati, devono essere lasciate completamente sgombre da ogni merce o materiale.

Gli espositori non possono gettare sull'area espositiva rifiuti o residui di sorta e sono tenuti a provvedere alla raccolta degli stessi in appositi contenitori o sacchetti di plastica, di cui gli stessi espositori devono dotarsi.

## **ART. 8**

### **Responsabilità per danni**

L'espositore è responsabile, nell'esercizio della sua attività, per tutti i danni che per qualsiasi ragione cagionerà direttamente o indirettamente a terzi.

A tale fine l'espositore solleva l'amministrazione comunale da ogni rischio risarcitorio dovesse allo stesso pervenire per lo svolgimento delle manifestazioni disciplinate dal presente regolamento.